



Comune di Manta
PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI
ACCONCIATORE, ESTETISTA,
TATUAGGIO E PIERCING**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.07.2013

INDICE

Articolo 1 – Normativa e definizioni	3
Articolo 2 – Modalità di svolgimento delle attività	3
Articolo 3 – Modalità di svolgimento dell'attività di tatuaggio e/o piercing	5
Articolo 4 – Modalità di svolgimento dell'attività di solarium	5
Articolo 5 – Titolarità di più esercizi - attività diverse nel medesimo esercizio	6
Articolo 6 – Requisiti per esercitare le attività	6
Articolo 7 – SUAP e procedimento delle SCIA in generale	7
Articolo 8 – Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività	8
Articolo 9 – Idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature utilizzate, dei procedimenti tecnici effettuati	8
Articolo 10 – Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente, comunità varie, sui malati e sui deceduti	12
Articolo 11 – Requisiti igienici per le attività svolte a domicilio	12
Articolo 12 – Altre disposizioni igienico sanitarie	13
Articolo 13 – Nuova apertura delle attività	13
Articolo 14 – Trasferimento delle attività	13
Articolo 15 – Subingresso per atti tra vivi	13
Articolo 16 – Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare delle attività	13
Articolo 17 – Decadenza e revoca del titolo autorizzatorio - sospensioni temporanee - cessazione delle attività	14
Articolo 18 – Calendario - orari degli esercizi - esposizioni obbligatorie	14
Articolo 19 – Vigilanza	15
Articolo 20 – Sanzioni	15
Articolo 21 – Disposizioni transitorie e finali	15
Articolo 22 – Abrogazioni ed entrata in vigore del regolamento	16
 <i>ALLEGATO A</i>	 17

Articolo 1 – Normativa e definizioni

1. Le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercer sono disciplinate oltre che dalle leggi vigenti in materia che saranno specificate nei commi seguenti, dalle disposizioni del presente regolamento. Tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili esercitate in luogo pubblico o privato (reparti di alberghi, hotel, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri medici specializzati, anche presso convivenze o su proprietà particolari : FF.SS., aeroporti, porti di navigazione aerea, lacustre, fluviale, ecc.) comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa (individuali o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività.

2. L'attività professionale di **acconciatore**, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli , ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, ed ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura possono svolgere anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. Le fonti normative che disciplinano l'attività di acconciatore sono la legge 14 febbraio 1963, n. 161; la legge 23 dicembre 1970, n. 1172; la legge 29 ottobre 1984, n.735 nelle parti compatibili con la legge 174/2005; la legge 17 agosto 2005, n. 174; la legge 2 aprile 2007, n. 40; il d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59; il d. lgs. 6 agosto 2012, n. 147 e l'art. 13 della legge regionale n. 38 del 30/12/2009.

3. l'attività professionale di **estetista** comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggere l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Essa può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1991, n. 1, così come modificato dal decreto ministeriale 110/2011 (allegato A alla legge ed al presente regolamento) e secondo le specifiche recanti le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici previste nelle schede tecnico-informative dell'allegato 2 al decreto ministeriale 110/2001, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713. Rientrano nell'attività di estetista anche quelle di onicotecnica (ricostruzione ed applicazione e decorazione di unghie artificiali), l'attività di massaggi e le attività finalizzate al dimagrimento ed eccezione di quelle espressamente disciplinate da altre fonti normative. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico indicate nel nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistico-ambulatoriale della Regione Piemonte. Le fonti normative che disciplinano l'attività di estetista sono la legge 4 gennaio 1990, n. 1; la legge 2 aprile 2007, n. 40; il d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59; il d. lgs. 6 agosto 2012, n. 147; la legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 e, qualora si eserciti l'attività di solarium, il D.P.G.R. 7 aprile 2003, n. 6R e s.m.i..

4. L'attività professionale di **tatuaggio** comprende tutte le tecniche atte ad inserire nel derma umano pigmenti di uno o più colori che, una volta stabilizzatisi, danno forma al cosiddetto tatuaggio ornamentale, per sua natura indelebile e permanente. L'attività di tatuaggio è disciplinata dal D.P.G.R. n. 46 del 22/05/2003 recante “ Prime indicazioni tecnico-sanitarie per l'esecuzione dell'attività di tatuaggio e piercing”.

5. L'attività di professionale di **piercing** comprende tutti i trattamenti non terapeutici finalizzati all'inserimento su cute o mucose in varie parti del corpo di oggetti di varia forma o composizione. L'attività di piercing è disciplinata a livello nazionale dalle “Linee guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedura di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza” contenute nella Circolare del 05/02/1998, n. 2.9/156 e dai “Chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore della Sanità” contenuti nella Circolare del Ministero della Sanità del 16/07/1998, n. 2.8/633 e a livello regionale dal D.P.G.R. n. 46 del 22/05/2003 recante “ Prime indicazioni tecnico-sanitarie per l'esecuzione dell'attività di tatuaggio e piercing”.

Articolo 2 - Modalità di svolgimento delle attività

1. Le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing (di seguito “le attività”) oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

2. Sono consentiti al domicilio dei clienti i servizi resi da parte dei titolari delle attività, su richiesta degli stessi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale.

3. Le attività sono di norma esercitate in sede fissa ubicata in pubblico locale e possono essere svolte anche in locali di abitazione dell'esercente, a condizione che l'interessato presenti Segnalazione Certificata di Inizio Attività (di seguito SCIA) allo Sportello Unico Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune; che i locali, ove si svolge l'attività, siano idonei sotto il profilo igienico – sanitario; che l'esercente consenta i controlli da parte degli organi competenti. Inoltre le attività possono essere esercitate presso enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi,, centri commerciali, caserme, palestre e circoli privati, previa presentazione di SCIA allo SUAP del Comune, comprovata la disponibilità dei locali, soltanto negli orari coincidenti con quelli degli esercizi in sede fissa.

4. Le attività di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del presente regolamento, esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, sono sottoposte a preventiva SCIA contenente le seguenti autocertificazioni:

a) che sono presenti i requisiti previsti dall'articolo 4bis del presente regolamento, con esclusione di quello della superficie minima dei locali;

b) che i soggetti che effettuano le prestazioni, poiché non ancora in possesso del requisito professionale, le eseguono sotto il diretto controllo del responsabile tecnico;

c) che i locali e le attrezzature hanno i requisiti conformi alla vigente legislazione in materia di agibilità degli edifici ad uso scolastico, igiene del lavoro, prevenzione infortuni e prevenzione incendi ove occorre;

d) che le prestazioni non sono effettuate in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali. I locali destinati all'attività didattica potranno essere anche adiacenti a quelli in cui si esercita l'attività professionale, ma separati con ingressi e servizi igienici indipendenti e con l'assenza di passaggi interni fra i diversi settori di attività.

5. Il gestore dei corsi didattici, è obbligato, per ciascun corso, a dichiarare nella SCIA di cui al comma 4 del presente regolamento:

a) l' oggetto e le caratteristiche del corso;

b) la data di inizio e fine corso;

c) l' orario settimanale e giornaliero delle lezioni;

d) i nominativi del personale direttivo, insegnante, e qualora non in possesso dei requisiti professionali, del responsabile tecnico con relativi estremi anagrafici.

La SCIA dovrà essere costantemente aggiornata e tenuta presso le sedi di attività a disposizione degli organi di vigilanza.

6. Le attività di cui all'art. 1, commi 2 e 3, esercitate temporaneamente in occasione di fiere, di iniziative dimostrative o di corsi di formazione o di aggiornamento organizzati da enti autorizzati o dalle associazioni di categoria, devono essere svolte da persone in possesso dei requisiti professionali e nel rispetto delle disposizioni igienico – sanitarie.

7. Le attività di cui all'art. 1, commi 4 e 5, esercitate temporaneamente in occasione di fiere o di iniziative dimostrative o di manifestazioni di confronti di esperienze da parte di tatuatori o di piercer devono essere svolte in condizioni di sicurezza igienico sanitaria e sotto il controllo del Servizio di igiene pubblica dell'ASL CN1 ed alle seguenti condizioni:

- i locali, anche prefabbricati, devono avere pavimenti e superfici rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili, con distinte aree per l'attesa, l'esecuzione delle pratiche; devono prevedere spazi per la conservazione dei materiali puliti e sterilizzati nonché monouso, che devono essere separati da quelli previsti per la detenzione dei presidi e dei materiali sporchi;

- devono essere utilizzati pannelli trasparenti per la separazione e l'osservazione dei procedimenti di tatuaggio e piercing, da parte degli spettatori in condizioni di igiene e sicurezza;

- deve essere resa disponibile un'area apposita dotata di attrezzature per la sterilizzazione dei materiali.

8. Le imprese esercenti le attività di cui all'art. 1, commi 2 e 3, possono cedere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, in tal caso non si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3 – Modalità di svolgimento dell'attività di tatuaggio e /o piercing

1. Fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del precedente articolo, i luoghi di svolgimento dell'attività sono estesi a discoteche, esercizi commerciali, piscine, centri di abbronzatura e saune.
2. Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo, nel caso di attività di tatuaggio e piercing, dovrà essere anche presentata, separatamente ma in concomitanza alla SCIA, la notifica dell'attività (allegato A al D.P.G.R. n. 46 del 22/05/2005) all'ASL CN1 per il tramite dello SUAP comunale. Inoltre il tatuatore ed il piercer deve di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile coprente i rischi derivanti dall'attività stessa.
- 3 Il tatuatore o il piercer o il direttore tecnico incaricato all'attività informa l'utente in merito ai potenziali rischi per la salute derivanti dall'applicazione di tatuaggi o piercing tramite l'allegato D al D.P.G.R. .n. 46/2003 che dovrà essere datato e sottoscritto dal medesimo per prese visione. Copia del documento viene consegnata all'utente e l'originale viene conservato dall'esercente l'attività per 5 anni e devono essere reso disponibile per gli accertamenti degli organi di vigilanza.
- 4 Presso ogni esercizio deve essere tenuta una scheda individuale (allegato C al D.P.G.R. .n. 46/2003) in cui siano riportati, per ogni applicazione, la data il tipo e il procedimento effettuato (tipologia del disegno, oggetto introdotto, indicazione esatta della parte del corpo ove è effettuata la procedura e le eventuali reazioni avverse che eventualmente si sono verificate, ecc.). La scheda individuale deve essere firmata dall'operatore e dall'utente e resa disponibile per ogni accertamento da parte degli organi di vigilanza e conservate per 5 anni.
- 5 Non possono essere effettuati tatuaggi e piercing su persone di età inferiore ai 18 anni senza il consenso di chi esercita la patria potestà. L'autorizzazione da sottoscrivere deve essere conforme all'allegato E del D.P.G.R. n. 46 del 22/08/2003.
6. In attesa che vengano istituiti corsi di qualificazione professionale regionale appositamente previsti, nei quali sia valutata l'abilità tecnica e la conoscenza dei rischi sanitari, il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa (es. lingua, genitali, mammelle) può essere effettuato solamente da personale medico ed in strutture sanitarie, anche in relazione al possibile utilizzo di strumenti chirurgici.
7. In deroga al D.P.G.R. n. 46 del 22/08/2003, la sola foratura dei lobi delle orecchie può essere effettuata dai gioiellieri e dai farmacisti, anche su minori, previo consenso scritto dagli esercenti la patria potestà (allegato E del D.P.G.R. n. 46 del 22/08/2003), senza presentazione della SCIA per l'attività di piercing con l'applicazione delle precauzioni descritte nei susseguenti commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
8. L'attività di foratura del lobo dell'orecchio deve essere svolta in appositi spazi separati dai locali adibiti al altre attività (box o zone affini), tenuti in buone condizioni di pulizia e costituiti di materiale lavabile e disinfettabile.
9. L'operatore prima di indossare i guanti monouso deve procedere alla disinfezione delle mani con idoneo detergente ed analoga operazione deve essere eseguita anche sul lobo dell'orecchio.
10. l'orecchino deve essere contenuto in busta sterile sigillata ed aperta al momento dell'uso.
11. Gli strumenti devono essere monouso e sterili, identificati per la provenienza da un numero di lotto produttivo, che introducono nel lobo un pre-orecchino prodotto con materiali conformi alla direttiva europea n. 94/27/EC.
12. Le pinze usate per l'applicazione devono essere conservate in apposito contenitore, pulite e disinfettate dopo ogni applicazione.
13. Ogni intervento effettuato deve essere registrato ed all'utente deve essere consegnato un appositi opuscolo informativo relativo alle eventuali conseguenze post foratura.

Articolo 4 – Modalità di svolgimento dell'attività di solarium

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, deve essere notificata da parte dell'impresa, in concomitanza alla SCIA, l'installazione delle apparecchiature generanti raggi UV, trasmettendo al Servizio

Igiene e Sanità dell'ASL CN1, in modalità telematica tramite lo SUAP del comune, l'allegato A al D.P.G.R. 7 aprile 2003, n. 6/R. corredato da una planimetria in scala 1:100 dei locali adibiti all'attività di solarium e dei locali accessori, datato e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante l'impresa.

2. Il titolare o il direttore tecnico deve portare a conoscenza del cliente le controindicazioni all'esposizione e le corrette modalità d'uso delle apparecchiature mediante la consegna di una nota informativa, conforme agli allegati C e C1 al D.P.G.R. 7 aprile 2003, n. 6/R, che deve essere firmata e sottoscritta dall'utente. Una copia della nota informativa deve essere conservata dal titolare o dal direttore tecnico.

3. Le informazioni contenute nella nota informativa, di cui al precedente comma, devono essere riportate anche nell'apposita cartellonistica affissa o esposta in prossimità dello specifico apparecchio a cui è riferita.

4. In occasione della prima seduta deve essere consegnata all'utente una scheda individuale (allegato D al D.P.G.R. 7 aprile 2003, n. 6/R) per consentirgli il controllo della dose massima annuale da non superare, anche in caso di accessi a strutture diverse, e la valutazione dell'esposizione cumulativa ai raggi UV.

5. Al termine di ogni seduta di esposizione ai raggi UV, il direttore tecnico annota nella scheda individuale la dose di esposizione espressa in J/m^2 .

6. La tenuta delle scheda ed il controllo della dose massima da non superare sono unicamente a carico dell'utente.

7. Le apparecchiature UV di tipo 4 possono essere utilizzate esclusivamente se l'utente presenta un certificato medico, a validità annuale, attestante l'assenza di controindicazioni all'esposizione a raggi UV generati da questo tipo di apparecchi.

8. In mancanza di tale certificato medico, il direttore tecnico può rifiutarsi di sottoporre l'utente al trattamento.

Articolo 5 – Titolarità di più esercizi - attività diverse nel medesimo esercizio

1. In caso di impresa artigiana avente i requisiti di cui alle leggi 443/1985 e n. 133/1997, il numero di esercizi non può essere superiore al numero dei soci qualificati o soci accomandatari che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

2. Un'impresa non avente i requisiti di cui alle leggi 443/1985 e n. 133/1997, può essere titolare di più esercizi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale.

3. Tutte le attività, disciplinate dal presente Regolamento, possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio previa presentazione di SCIA unica.

4. Presso le convivenze, previo parere dell'ASL CN1, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio dell'attività di acconciatore congiunta a quella di estetista.

5. Un esercente che, oltre alla propria attività, sia titolare di un esercizio presso una convivenza, per svolgere il servizio esclusivamente a favore dei membri della stessa, deve garantire la presenza del responsabile tecnico oppure svolge l'attività in orario diverso da quello principale.

6. L'esercizio congiunto delle attività contemplate dal presente regolamento può essere svolto previa presentazione di SCIA unica alle seguenti condizioni:

- a) il richiedente sia in possesso dei requisiti professionali previsti per le attività esercitate;
- b) i locali dedicati alle differenti prestazioni dovranno essere separati distintamente;
- c) possono essere in comune i bagni ed i locali non destinati ai trattamenti.

7. Qualora il titolare ceda uno o più rami d'azienda, le attività sono scisse ed a tal fine dovrà essere presentata SCIA di subingresso per ciascuna delle attività a cui si subentra; i locali destinati all'attività o alle attività oggetto di subingresso dovranno essere nettamente separati con pareti continue dai locali destinati ad altra o altre attività, dotati di servizi igienici indipendenti e di ingresso autonomo.

8. Ognuna delle attività deve rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti, ed ognuno dei titolari deve essere in possesso dei necessari requisiti professionali o in mancanza di essi deve nominare un responsabile tecnico.

Articolo 6 – Requisiti per esercitare le attività

1. I requisiti necessari per nuova apertura, subingresso, trasferimento di sede o variazione di un esercizio di acconciatore, estetista, tatuaggio, piercing, sono i seguenti:

- a) iscrizione al Registro imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le imprese aventi le caratteristiche di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (imprese artigiane) possono iscriversi successivamente all'Albo delle imprese artigiane;
- b) requisito professionale, ottenuto nel rispetto della vigente normativa, che deve sussistere:
 - in caso di impresa individuale artigiana in capo al titolare dell'impresa;
 - in caso di impresa individuale non artigiana in capo ad un responsabile tecnico;
 - in caso di società in capo al legale rappresentante, o socio partecipante al lavoro, al dipendente, al familiare coadiuvante o al collaboratore coordinato e continuativo;
- c) disponibilità dei locali;
- d) superficie minima dei locali ;
- e) conformità dei locali ai requisiti urbanistico – edilizi;
- f) requisiti igienico – sanitari dei locali;
- g) requisiti morali relativi al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia”.

2. Per ogni sede dell'impresa esercente le attività di cui al presente regolamento, deve essere designato un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa.

3. Il responsabile tecnico, in possesso del requisito professionale, garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Egli deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi contestualmente alla trasmissione della SCIA di cui al successivo articolo.

In caso di assenza per qualsiasi causa e per qualsiasi periodo il responsabile tecnico deve essere sostituito con tempestiva comunicazione allo SUAP del Comune. Non è ammessa la nomina a responsabile tecnico di una impresa, qualora egli risulti incaricato presso un'altra impresa, mentre è possibile la nomina di un responsabile tecnico per più attività (acconciatore, estetista, tatuaggio, piercing) svolte dalla stessa impresa.

4. Il recesso dall'incarico di responsabile tecnico, la sua scadenza o la sua sostituzione devono essere comunicati dal titolare dell'impresa allo SUAP del Comune. Il titolare dell'impresa deve sospendere l'esercizio delle attività o dell'attività in caso di più attività nello stesso esercizio, sino alla nomina del nuovo responsabile tecnico.

5. Qualora all'atto della presentazione della SCIA di apertura, subingresso o comunicazione di modifiche, venga riscontrato che il responsabile tecnico risulti incaricato presso altra impresa, non può essere rilasciata la ricevuta sino a quando non ne venga nominato un altro. Se la ricevuta di presentazione della SCIA viene rilasciata in modalità automatica dal sistema informatico tramite il quale viene inviata, lo SUAP richiederà la conformazione dei requisiti entro un congruo termine, qualora non pervenisse nel termine stabilito verrà avviato il procedimento per il divieto di prosecuzione delle attività.

6) Se a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, vengano a mancare soci in possesso del requisito professionale per una o più attività segnalate, essa è sospesa secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Articolo 7 – SUAP e procedimento delle SCIA in generale

1. L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è soggetto a SCIA, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, da presentare in modalità esclusivamente in via telematica, allo SUAP del Comune come previsto dall'art. 10, comma 2 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 trasformato in legge dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e dall'art. 15 e 16 del decreto legislativo 6 agosto 2012, n.147.

3. All'atto della presentazione della SCIA devono essere autocertificati, dall'impresa, i requisiti di cui all'art .4bis. In particolare per quanto riguarda i requisiti igienico – sanitari dei locali, la loro sussistenza deve essere autocertificata utilizzando il modello della Regione Piemonte prot. 14499 del 21/04/2008, recante “autocertificazione sui requisiti igienico-sanitari per l'apertura di esercizi di acconciatore e/o estetista”.

4. Lo SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica la completezza della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di esito positivo della verifica, rilascia automaticamente una ricevuta all'impresa segnalante e trasmette la SCIA all'Ufficio commercio e attività produttive che avvia il procedimento di verifica dei requisiti di qualificazione professionale e di quelli previsti dalla normativa vigente. La ricevuta emessa dallo SUAP costituisce titolo autorizzatorio.

Copia della SCIA, unitamente all'autocertificazione di cui sopra viene trasmessa dallo SUAP all'ASL CN1 che eserciterà l'attività di vigilanza.

5. Dalla data di presentazione della SCIA allo SUAP, l'attività o le attività possono iniziare immediatamente e nel caso in cui l'attività venga iniziata in data successiva, dalla data di presentazione alla data di apertura effettiva non possono trascorrere più di 60 giorni. Se dall'istruttoria emerge l'insussistenza di qualsiasi requisito è disposto da parte dello SUAP il divieto di proseguire o esercitare l'attività segnalando agli organi giudiziari la presenza di false dichiarazioni.

Articolo 8 - Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività

1. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, in caso di apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi quelli considerati accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):

- a) acconciatori: mq. 10 per un solo posto di lavoro, e mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo, considerando come “*posto di lavoro*” ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
- b) estetisti, tatuatori e piercers: mq. 14;

2. Per l'esercizio delle attività di estetista, tatuatore e piercer, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala o spazio di attesa.

Articolo 9 - Idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature utilizzate e dei procedimenti effettuati

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing devono avere i requisiti dimensionali igienici ed impiantistici di seguito indicati:

- a) altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non inferiore a mt. 2,70;
- b) superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata di cui al d. lgs. n. 81/2008 e costruito secondo la Norma Tecnica Italiana UNI 10339. Dove l'illuminazione naturale è insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (decreto legislativo n. 81/2008).
- c) in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili;
- d) i locali dovranno essere strutturalmente predisposti per consentire la fruizione degli spazi e delle attrezzature da parte di persone con limitate capacità motorie, nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari relative all'accessibilità ovvero visitabilità ovvero adattabilità degli stessi (D.M. 236/89). Nel caso di nuovo insediamento o di trasferimento in locali preesistenti o variazioni di locali preesistenti, attuato con interventi manutentivi o cambio di destinazione d'uso, ove risulti tecnicamente impossibile garantire il predetto requisito, dichiarata in SCIA con asseverazione da parte di un tecnico abilitato, potrà essere concessa la deroga prevista dal punto 7.5 del D.M. 236/89.

2. Nei locali di esercizio delle attività i servizi igienici dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- a) in caso di nuova apertura e di trasferimento dell'attività i servizi igienici interni dei locali devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una

facile e rapida pulizia. Qualora i locali siano inseriti nel centro storico o nell'area corrispondente all'addensamento commerciale A.1. del Piano commerciale comunale, e non sia possibile la realizzazione del servizio igienico interno ad essi, attestato da una relazione asseverata rilasciata da un tecnico abilitato, sono ammessi anche servizi igienici esterni ai locali, ubicati nel cortile condominiale o comunque facenti parte della stessa unità immobiliare, con le seguenti prescrizioni:

- l'utilizzo del servizio igienico deve essere ad uso esclusivo dell'attività che deve essere dichiarato nella SCIA di apertura o di trasferimento; in caso di servizio ubicato in condominio la dichiarazione deve essere redatta dall'amministratore ed allegata alla SCIA di apertura o di trasferimento. Nella stessa SCIA deve essere dichiarato altresì l'impegno a mantenere idonee condizioni igieniche e di manutenzione del servizio igienico;
- sia garantito l'utilizzo del servizio igienico da parte dei disabili, nel rispetto della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, attestato da asseverazione redatta da un tecnico abilitato;

b) in caso subingresso o di attività esistenti antecedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, circa i servizi igienici si consente il mantenimento della situazione autorizzata o dichiarata in DIA o SCIA. Comunque il servizio igienico non deve essere in comune con l'alloggio occupato per civile abitazione e gli oneri di manutenzione delle sue condizioni igieniche siano posti a capo all'esercente le attività, quale che sia la sua proprietà, il numero degli utenti del medesimo le eventuali contrastanti disposizioni di regolamento condominiale o di accordi esterni tra privati;

c) in caso di ampliamento e/o di ristrutturazione edilizia si applicano le specifiche previste alla precedente lettera a).

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni:

- pavimento ricoperto di piastrelle e comunque perfettamente solide ed impermeabili;
- le pareti ricoperte di piastrelle ben connesse, lisce, impermeabili, lavabili e disinfettabili fino a mt. 1,50;
- dotati di lavandino all'interno e di una tazza wc.

Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti alle attività, di antibagno ventilato con porta.

3. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza degli impianti (decreto ministeriale n. 37/2008), delle norme CEI ed UNI.

4. Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno 1 lato completamente fuori terra ed almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all'ASL CN1 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

- a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'aria ambiente.
- b) presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscano almeno 4 ricambi d'aria all'ora;
- c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti; d) - impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

5. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti da materiale impermeabile e lavabile e disinfettabile e gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimento devono essere arrotondati.

6. Nei locali di lavoro i lavandini devono essere dotati di acqua potabile, sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura. Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso l'acconciatore stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

7. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.

Nono devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (Decreto Legislativo n. 81/2008).

8. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale o di coperchio con apertura basculante per la raccolta dei rifiuti urbani.
9. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
10. Per lo smaltimento di eventuali rifiuti speciali determinata dalle attività di tatuaggio e piercing dovrà essere prevista apposita convenzione con aziende specializzate. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare i contenitori dei rifiuti urbani e speciali, affinché sussista una separazione netta rispetto a quelli ove vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati.
11. Nelle specifiche attività di tatuaggio e piercing, la biancheria, sporca di sangue e/o altri liquidi biologici, che deve essere maneggiata il meno possibile, i tamponi, il cotone idrofilo e la garza venuti a contatto col sangue o contaminati da altri liquidi biologici, devono essere maneggiati il meno possibile e riposti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto.
12. Nelle specifiche attività di tatuaggio e piercing, la biancheria contaminata, se viene lavata presso l'esercizio, deve subire un trattamento con detersivo e acqua calda ad una temperatura superiore ai 71° C per almeno 25 minuti.
13. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio: di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti.
14. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli) sia medico (intossicazioni, allergie, malori).
15. Gli apparecchi del solarium devono essere adeguatamente posizionati in box dedicati, o in spazi idoneamente separati. Nei locali o cabine dove si effettuano trattamenti che comportano la permanenza del solo utente (sauna, bagno turco, idromassaggio, solarium, ecc.) deve essere facilmente raggiungibile un dispositivo di chiamata a meno che esso non sia integrato nell'apparecchiatura.
16. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione: gli esercizi per l'attività di acconciatore debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile. Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia capo, il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiare per ogni persona.
17. Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alle normative di igiene e sicurezza (marcatura CE, IMQ, ecc.). Presso l'esercizio dovrà essere disponibile la scheda tecnica per ogni apparecchiatura.
18. Il titolare delle attività o il responsabile tecnico è obbligato, sotto la loro responsabilità, all'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche onde impedire la trasmissione e la diffusione di agenti patogeni:
- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
 - b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie ed indossare un abbigliamento da lavoro pulito e di colore chiaro; in caso di procedure di tatuaggio e piercing è necessario che l'operatore indossi un camice monouso;
 - c) prima e dopo ogni procedura l'operatore deve lavarsi accuratamente le mani, indipendentemente dall'impiego di guanti sterili, effettuando un accurato lavaggio con antisettico;
 - d) per quanto attiene le misure barriera, durante l'esecuzione di tatuaggio e piercing, l'operatore ha l'obbligo di indossare la maschera di protezione;
 - e) durante tutte le fasi della procedura di tatuaggio e di piercing, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue, l'operatore deve indossare guanti in lattice sterili monouso;
 - f) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
 - e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
 - g) le persone manifestamente affette da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili possono essere servite previa esibizione di certificazione medica dalla quale risulti l'assenza di pericolo di contagio;

- h) prima dell'esecuzione delle procedure di tatuaggio e di piercing l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità. Le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o nel caso di ustioni;
- i) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati. I rasoio o gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio;
- l) strumenti taglienti e/o aghi destinati a venire a contatto con superfici cutanee del cliente ed ogni altro strumento come le forbici per il taglio dei capelli che sia venuto accidentalmente a contatto col sangue, anche se in modo apparentemente insignificante, qualora non siano monouso, prima di essere riutilizzati devono subire i trattamenti di pulizia, sterilizzazione o disinfezione ad alto livello secondo la procedura di cui all'allegato A al presente regolamento e comunque secondo le indicazioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL CN1., quale organo di vigilanza sanitaria competente sul territorio;
- m) gli strumenti sterilizzati e/o disinfettati ad alto livello devono essere conservati in appositi contenitori chiusi, lavabili e disinfettabili anch'essi, fino alla nuova utilizzazione;
- n) nelle procedure di tatuaggio e di piercing, gli aghi e gli strumenti taglienti, che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, devono essere rigorosamente monouso;
- o) nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità è necessario che:
- la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
 - gli aghi siano rigorosamente monouso;
 - i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di Autorità nazionale o estera. In attesa della definizione di modalità praticabili per la certificazione di innocuità ed tossicità da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, è sufficiente l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici;
 - i contenitori dei pigmenti devono essere dotati di valvole di non ritorno, di piccole dimensioni e monouso e devono essere eliminati dopo l'uso da parte di ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito;
 - il circuito attraverso il quale passano i pigmenti deve essere sostituito dopo l'uso da parte di ogni singolo soggetto;
- p) è vietato riutilizzare gli strumenti monouso. Non possono essere utilizzati gli stessi strumenti per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- q) dopo l'utilizzo i materiali monouso debbono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti onde ridurre il rischio di esposizioni accidentali;
- r) per prevenire punture accidentali con aghi, questi non devono essere incappucciati o volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati e dopo l'uso debbono essere riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura;
- s) in caso di puntura o di taglio accidentale, è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
- t) dopo la rasatura della barba, deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- u) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- v) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
- z) le tinture, i fissativi e gli altri preparati, dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, o manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
- a¹⁾ i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- b¹⁾ il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 m/sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa. In caso di esercizi che non hanno dipendenti, l'obbligo di disporre una cappa o di altre idonee apparecchiature per l'aspirazione dei vapori è collegato con il tipo e le modalità di utilizzo (e

frequenza) dei prodotti cosmetici impiegati. In ogni caso le modalità di lavorazione ed i relativi rischi vanno esplicitamente dichiarati sul documento di valutazione del rischio, sotto la completa responsabilità del titolare delle attività o del responsabile tecnico;

c¹) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;

d¹) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi;

e¹) circa le procedure di tatuaggio, il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e, in seguito, l'area interessata deve essere decontaminata con germicidi chimici;

f¹) qualora nelle procedure di cui al comma precedente, si verificasse uno spandimento di sangue consistente, l'area contaminata deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente decontaminata con germicida chimico;

g¹) durante la decontaminazione di cui ai precedenti commi t¹) e t²), l'operatore deve indossare guanti in lattice sterili monouso;

h¹) tutti i prodotti cosmetici devono essere contenuti in recipienti etichettati secondo la normativa vigente;

i¹) gli addetti ai servizi devono essere informati dei rischi specifici cui sono esposti e delle misure necessarie per prevenire i danni derivanti ed ad essi devono essere forniti i necessari mezzi di protezione individuale, ad esempio guanti di vinile, latex e di gomma secondo i diversi utilizzi durante le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature, occhiali protettivi durante l'utilizzo di laser, ecc.;

l¹) per quanto non previsto dal presente regolamento, gli addetti alle pratiche di tatuaggio e di piercing o comunque che lo possano mettere a contatto con il sangue applicano le precauzioni universali, di cui al D.M. 28 settembre 1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il sangue, sia per quanto riguarda l'eliminazione dei presidi utilizzati;

m¹) a salvaguardia dei diritti degli utenti:

- devono essere loro fornite chiare e complete informazioni relative ai trattamenti cui si sottopongono;
- deve essere curata l'esposizione di cartelli con raccomandazioni/avvertenze e avvisi di protezione/controindicazioni e cautele d'uso;
- devono essere messi disposizione mezzi di protezione personale come ciabatte monouso per i trattamenti di sauna, occhiali protettivi monouso per trattamenti UV o trattamenti laser.

19. Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio Igiene e Sanità Pubblica casi di focolai anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività. I titolari dell'autorizzazione devono segnalare altresì all'Organo di Vigilanza dell'U.S.S.L. eventuali danni derivati o riferibili all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti (D.P.R. 1124/65).

20. Il personale di minore età o in condizione di apprendista deve essere sottoposto a visita ai sensi della legge 17/10/1967, n. 977.

21. Le acque reflue provenienti dalle attività di acconciatore e/o estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, punto B della L.R. 26/3/1990, n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

Art. 10 - Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente, comunità varie, sui malati e sui deceduti

1. Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente regolamento.

2. L'attività di acconciatore può esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività, e quindi previo parere dell'ASL CN1, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.

3. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile, devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per le persone assistite.

4. L'attività di acconciatore può essere consentita, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere dell'ASL CN1, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati. Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

Articolo 11 - Requisiti igienici per le attività svolte a domicilio

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente, previa presentazione di SCIA, e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario, ai seguenti requisiti:

a) i locali adibiti alle attività devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui al comma 2 dell'art. 8 del presente regolamento, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza wc.

b) la dimensione dei locali utilizzati per le attività dovrà rispettare le vigenti disposizioni in materia edilizia.

2. I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato A e dell'art. 9 del presente regolamento devono essere rispettate.

Articolo 12 - Altre disposizioni igienico sanitarie

1. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL CN1, potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

2. Eventuali modifiche alla disciplina dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività potranno essere approvate con delibera della Giunta Comunale, previo parere conforme degli organi tecnici dell'ASL CN1.

Articolo 13 – Nuova apertura delle attività

1. La nuova apertura delle attività di cui all'art. 1 è disciplinata dagli artt. 6 e 7 del presente regolamento.

Articolo 14 – Trasferimento delle attività

1. Il trasferimento delle attività di cui all'art. 1 è disciplinata dagli artt. 6 e 7 del presente regolamento.

2. In caso di più attività, è possibile trasferire una o alcune attività, mantenendone una o alcune nella sede originaria.

Articolo 15 - Subingresso per atto tra vivi

1. Il subingresso per acquisto o affitto d'azienda nell'esercizio delle attività di cui all'art. 1 è disciplinata dagli artt. 6 e 7 del presente regolamento.

2. L'autorizzazione o DIA o SCIA in possesso del dante causa s'intende decaduta alla data di trasferimento della titolarità dell'esercizio risultante dall'atto notarile stipulato tra le parti. Se l'impresa subentrante non presenti la SCIA di nuova apertura entro sei mesi dalla data di stipula del contratto di acquisto o di affitto dell'azienda, decade dal diritto di esercitare l'attività.

Articolo 16 - Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare delle attività

1. Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare delle attività, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, possono richiedere, entro sei mesi dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purché venga presentata SCIA con contestuale nomina di un responsabile tecnico. In caso contrario si applicano le disposizioni riguardanti la decadenza per inattività dell'esercizio. Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'esercizio delle attività può essere proseguito in una delle forme previste dal presente regolamento.

Articolo 17 - decadenza e revoca del titolo autorizzatorio - sospensioni temporanee - cessazione delle attività

1. Il titolo autorizzatorio, di cui al precedente articolo 7, **decade oppure sono interrotte le attività** qualora, a seguito della loro sospensione, non vengano rimosse, entro 180 giorni, le carenze riscontrate circa la perdita da parte del titolare dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività o per l'accertata inosservanza delle prescrizioni.

2. Il titolo autorizzatorio, **è revocato o è emesso un divieto di prosecuzione delle attività** nei seguenti casi:

- a) l'esercizio sospende l'attività per un periodo superiore a 60 giorni senza giustificato motivo o senza previa comunicazione all'Ufficio commercio e attività produttive del comune;
- b) l'esercizio sospende l'attività per un periodo superiore all'anno autorizzato dal comune in presenza di giustificato motivo;
- c) l'esercizio con più tipologie sospende una di esse per un periodo superiore ad un anno; in tal caso la decadenza è limitata alla tipologia non esercitata.

3. In caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico sanitari l'autorizzazione è **sospesa** fino alla eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere risanate entro e non oltre 30 giorni dalla notifica; qualora passato tale termine si ripresentino carenti nel corso di una successiva ispezione nello stesso anno solare, l'autorizzazione viene immediatamente revocata.

4. Il Responsabile dell'Ufficio commercio e attività produttive, per comprovate necessità o per altri gravi motivi, può **prorogare** di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio.

5. Nel caso di **sospensioni temporanee** dell'attività per un periodo superiore a 3 giorni e fino a 30, occorre dare preventivamente comunicazione all'Ufficio commercio e attività produttive per il tramite dello SUAP del comune.

6. Per periodi superiori a 30 giorni il Responsabile dell'Ufficio commercio e attività produttive può autorizzare la **sospensione dell'attività** fino a tre mesi, eventualmente prorogabili fino ad un anno, su richiesta dell'interessato per ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare.

7. L'autorizzazione è **sospesa** qualora venga accertato che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell'attività: in caso di recidiva è revocata.

8. Nel caso di cessazione dell'attività il titolare è obbligato a inoltrare apposita comunicazione all'Ufficio commercio e attività produttive per il tramite dello SUAP del comune, entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa restituendo il titolo autorizzatorio formale in atto.

Articolo 18 - Calendario festività - orario degli esercizi – esposizioni obbligatorie

1. In ogni esercizio dell'attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing è obbligatoria l'esposizione al pubblico in modo visibile di:

- a) autorizzazione amministrativa/DIA/SCIA
- b) listino dei prezzi
- c) orario di apertura settimanale
- d) calendario delle festività
- e) atti e avvisi dell'Autorità sanitaria

Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro l'orario di apertura settimanale viene determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti:

APERTURA ANTIMERIDIANA: non oltre le ore 9:00 CHIUSURA SERALE: non oltre le ore 20:00; nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21:00; ogni attività deve comunque garantire il servizio al pubblico nell'orario compreso dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00; l'orario settimanale di apertura ed ogni sua variazione deve essere segnalata all'Ufficio commercio e attività produttive.

2. Nei casi di più attività in unico esercizio (o in esercizi diversi con ingresso in comune) i possessori dei titoli autorizzatori debbono scegliere un unico tipo di orario tra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.

3. Il Sindaco può consentire deroghe agli orari, alla chiusura dei negozi nei giorni domenicali e alle chiusure settimanali essendo il comune di Manta dichiarato "località ad economia turistica";

4. Il Sindaco, inoltre, su richiesta motivata delle Organizzazioni Sindacali degli operatori del settore, maggiormente rappresentative sul territorio del Comune può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi.

Articolo 19 - Vigilanza

1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento gli appartenenti al Comando di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL CN1 e qualsiasi altra Autorità a cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1, ai sensi e con le modalità previste dalla legge in materia di controlli.

Articolo 20 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni normative, l'inosservanza delle norme del presente regolamento è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 50 ad € 500, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. In caso di particolare gravità o di ripetizione della stessa violazione, entro un anno dall'accertamento di quella precedente, può essere ordinata la sospensione dell'attività per un massimo di 30 giorni. La ripetizione della violazione si ha quando lo stesso illecito sia stato accertato e contestato al trasgressore e all'obbligato in solido, anche se non sia stata emanata l'ordinanza di ingiunzione, ai sensi della legge 689/1981, o sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta. È considerata particolarmente grave la mancata presenza del responsabile tecnico durante l'apertura dell'esercizio.

3. L'esercizio dell'attività di estetista, effettuata senza presentazione di SCIA, è sanzionata ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, con una sanzione da € 516,46 ad € 1.032,9, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Gli organi accertatori trasmettono una segnalazione all'Ufficio commercio e attività produttive del comune che adotta il provvedimento di immediata cessazione dell'attività abusiva. L'esercizio dell'attività di acconciatore, effettuata senza la presentazione di SCIA, è sanzionata ai sensi dell'articolo 5 delle legge 17 agosto 2005, n. 174, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 5.00, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Gli organi accertatori trasmettono una segnalazione all'Ufficio commercio e attività produttive del comune che adotta il provvedimento di immediata cessazione dell'attività abusiva.

4. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,46 a € 2.582,28, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza dei requisiti professionali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 5.000, ai sensi dell'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 174. Per entrambe le violazioni, gli organi di accertamento trasmettono una segnalazione all'Ufficio commercio e attività produttive del comune che adotta il provvedimento di immediata sospensione dell'attività fino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali che accetta l'incarico con apposita dichiarazione e la trasmette, tramite SUAP, all'Ufficio commercio e attività produttive del comune.

5. Fatto salvo di quanto previsto dal presente regolamento, l'inosservanza in merito alla corretta utilizzazione e manutenzione delle apparecchiature generanti raggi UV è disciplinata dalle disposizioni contenute nella norma CEI 61-59 e nel d. lgs. 626/1994.

6. Circa l'attività di solarium, l'inadempienza agli articoli 6,7,8 e 10, commi 1,2,3, del D.P.G.R. 7 aprile 2003, n.6/R, accertata dagli organi di vigilanza, comporta la segnalazione e contestuale richiesta al Sindaco, quale autorità sanitaria locale competente per territorio, di chiusura dell'esercizio, il quale dispone l'immediata cessazione dell'attività.

Articolo 21 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per l'attività di estetista le norme del presente regolamento, della legge 14/2/1963 n. 161 modificata dalla legge 23/12/1970 n. 1142, vengono integrate dalle norme previste dalla legge 4/1/1990 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54.

2. L'attività di solarium nell'ambito dell'attività di estetista o condotta presso club privati, palestre o similari comporta l'osservanza delle norme del presente regolamento e, ove non specificato, a quelle del regolamento regionale delle attività di solarium previsto dal D.P.G.R. 7 aprile 2003, n.6/R.

3. Fino all'approvazione di norme nazionali e regionali specifiche in materia l'attività di tatuaggio e/o piercing, qualora anche non esercitata nell'ambito dell'attività di estetista comporta, per analogia, l'osservanza delle norme del presente regolamento e, ove non specificato, a quelle del D.P.G.R. 22 marzo 2003, n.46, nonché della Circolare del Ministero della Sanità del 5/2/1998, n.2/156 e Circolare del Ministero della Sanità del 16/07/1998, n. 2.8/633.

Articolo 22 - Abrogazioni - entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo dalla pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare divenuta esecutiva.

2. Dalla sua data in vigore sono abrogate le norme del "Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/10/1993, e successive modificazioni.

ALLEGATO A

PROCEDURA DI STERILIZZAZIONE O DISINFEZIONE AD ALTO LIVELLO DEGLI STRUMENTI

Fase 1

Preliminare al trattamento di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello

È obbligatoria in quanto indispensabile per il successo del trattamento di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello:

- 1) immergere gli strumenti in una soluzione detergente disinfettante per almeno 30 minuti. Tale pratica scioglie eventuale materiale organico presente e protegge il personale dall'esposizione di microrganismi presenti in esso; per ridurre i tempi dell'operazione possono essere utilizzati apparecchi ad ultrasuoni, in tal caso sono sufficienti 3 ÷ 4 minuti;
- 2) lavarli e spazzolarli con apposito spazzolino. Tale operazione rimuove ed allontana eventuale materiale organico presente e riduce la carica microbica;
- 3) sciacquare sotto acqua corrente ed asciugare con salviette a perdere.

Fase 2

Sterilizzazione o disinfezione ad alto livello

La sterilizzazione provoca la distruzione di tutti i microrganismi sia patogeni, che non patogeni.

Si può realizzare con il metodo fisico attraverso il calore:

- vapore sotto pressione autoclave: a 120°C per un minimo di 20 minuti
- a calore secco: stufa a secco a 170°C per 2 ore
- ad alte temperature: sfere di quarzo a 230°C per 2 secondi; la sterilizzazione con sfere di quarzo è indicata per piccoli oggetti (punte).

Nel caso di materiali non trattabili con il calore è necessario che gli stessi vengano sottoposti ad un trattamento di disinfezione ad alto livello di tipo chimico preceduto dalla fase preliminare di pulizia sopra descritta; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano il cloro, in particolar modo per la sua praticità la cloramina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 grammi per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina, ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%.

Per le modalità d'uso occorre seguire sempre le indicazioni di concentrazione, tempi di contatto, durata della soluzione, fornite dalle ditte produttrici.

Per la disinfezione di apparecchiature occorre seguire le indicazioni del produttore relative alla compatibilità di esse con i germicidi chimici. Dopo la disinfezione e prima dell'uso, le apparecchiature devono essere adeguatamente lavate ed asciugate prima dell'uso.

Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal d.lgs. 626/94 e s.m.i..

Per la conservazione degli strumenti già trattati, si possono utilizzare apparecchi a raggi U.V. .